


QUALE PERCORSO FORMATIVO?



**Sigla
e ore
di studio**
Denominazione del ciclo di studio

CFA 300 ore	Ciclo di studio con certificato per formatrici e formatori attivo-i a titolo accessorio in corsi interaziendali o in scuole d'arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica
CFP 600 ore	Ciclo di studio con certificato per formatrici e formatori attivo-i a titolo principale in corsi interaziendali o in scuole d'arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica
CMaP 300 ore	Ciclo di studio con certificato per docenti di scuola professionale a titolo accessorio che insegnano materie professionali
DMaP 1500 ore	Ciclo di studio con diploma per docenti di scuola professionale a titolo principale che insegnano materie professionali
DMaP 1800 ore	
CSS 300 ore	Ciclo di studio con certificato per docenti di scuola specializzata superiore a titolo accessorio
DSS 1500 ore	Ciclo di studio con diploma per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale
DSS 1800 ore	
CMP 300 ore	Ciclo di studio con certificato per docenti di materie della maturità professionale con abilitazione all'insegnamento liceale
DMP 1800 ore	Ciclo di studio con diploma per docenti di materie della maturità professionale
DCG 1800 ore	Ciclo di studio con diploma per docenti di scuola professionale che insegnano cultura generale

Dipartimento Formazione
+41 58 458 25 55, formazione@suffp.swiss

Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP
Via Besso 84, CH-6900 Lugano Massagno
+41 58 458 25 77, www.suffp.swiss, info@suffp.swiss

Q U A L E P E R C O R S O F O R M A T I V O ?

Serata neo-assunti a.a. 2022-2023 SUFFP, 14 dicembre 2022

Il sistema di formazione professionale svizzero si contraddistingue per una ricca varietà di percorsi formativi, scuole e livelli scolastici.

In ragione di questo, anche i percorsi formativi previsti a livello federale per l'abilitazione dei e delle docenti del settore professionale, così come per i e le formatori-trici dei laboratori delle scuole a tempo pieno o dei corsi interaziendali è parecchio differenziato.

L'obbligo abilitativo è determinato da:

- la Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 2002, Artt. 45-48;
- l'Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) del 2003, Artt. 40-49;
- i Programmi Quadro di insegnamento per Responsabili della formazione professionale (SEFRI*, 2011);
- Ordinanza del Consiglio della SUFFP sulle offerte di formazione e i titoli della Scuola universitaria federale per la formazione professionale e sull'ammissione alle offerte di formazione (Ordinanza sugli studi SUFFP, 2010).

Il diagramma che segue illustra, per i profili più frequenti di formatori-trici o insegnanti del settore professionale, il tipo di percorso formativo che deve essere seguito e in base a quali criteri.

Si tenga presente che:

- chi insegna mediamente meno di quattro ore settimanali non è soggetto alle prescrizioni di abilitazione;
- i/le docenti delle formazioni transitorie (Istituto della Transizione e del Sostegno in Ticino), su indicazione della SEFRI, seguono disposizioni di tipo cantonale;
- i/le docenti di educazione fisica già in possesso di una abilitazione all'insegnamento nella scuola obbligatoria oppure nei licei seguono 300 ore di formazione; in assenza di una abilitazione per altri ordini scolastici, sono previste 1800 ore di formazione.

* SEFRI: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.